



## Bilanci e IFRS

Si segnala che, con riferimento ai lavori dello IASB (International Accounting Standards Board) in merito all'IFRS 17, il Board nel corso del meeting del 14 novembre ha votato a favore del posticipo di un anno dell'entrata in vigore dell'IFRS 17 (1° gennaio 2022).

È stato inoltre deciso di estendere al 1° gennaio 2022 la "temporary exemption" per l'IFRS 9, al fine di allineare le date di entrata in vigore dei due principi. Quanto votato sarà oggetto di pubblica consultazione, presumibilmente nel prossimo anno.

Con riferimento ai diversi aspetti critici segnalati dall'industria, il Board si riunirà per entrare nel merito di eventuali emendamenti al principio contabile internazionale nel mese di dicembre.

La decisione presa, nonostante rappresenti un risultato parzialmente positivo e la prima dimostrazione da parte dello IASB della necessità di prendere in considerazione modifiche al principio, non rispecchia tuttavia i desiderata del settore assicurativo. Quest'ultimo aveva infatti chiesto un rinvio fino al 2023, non ritenendo un anno sufficiente per apportare gli aggiustamenti necessari e dare alle compagnie il tempo di applicare correttamente lo standard.

## Solvency

Si segnala che, lo scorso 9 novembre, la Commissione europea ha pubblicato la bozza di proposte di modifica degli Atti Delegati Solvency II (ossia del Regolamento Delegato (EU) 2015/35) relativa alla revisione 2018, la prima verifica complessiva effettuata sul funzionamento del quadro prudenziale europeo entrato in vigore il 1° gennaio 2016.

Tali proposte fanno seguito a due richieste di parere tecnico formulate dalla Commissione stessa a EIOPA e alle due risposte fornite a tal fine dall'Autorità europea.

Le principali modifiche proposte dalla Commissione riguardano i seguenti aspetti del framework Solvency II:

- il modulo di rischio di controparte e il trattamento delle tecniche di mitigazione del rischio nella formula standard;
- il modulo del rischio di mercato nella formula standard. Si segnala, in proposito, l'applicazione del coefficiente di rischio previsto per la tipologia 1 di equity ai titoli azionari non quotati e l'applicazione di un coefficiente di rischio ridotto (22%) per gli investimenti azionari di lungo termine, subordinatamente al rispetto di alcune condizioni;
- la classificazione dei fondi propri;
- l'applicazione dell'approccio "look through", estesa alle imprese partecipate che svolgono attività di asset management per conto di imprese assicuratrici. È prevista, altresì, maggiore flessibilità di utilizzo delle semplificazioni previste;
- alcune semplificazioni di calcolo dei requisiti patrimoniali nella formula standard;
- il modello del rischio di sottoscrizione non-vita nella formula standard.

Per ulteriori informazioni nonché aspetti rilevanti si rimanda all'intero documento disponibile sul sito della Commissione europea.

Il periodo di consultazione termina il 7 dicembre 2018.